

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di proroga dell'assegno ordinario del FIS per emergenza COVID-19

(Ai sensi dell'art 19 del D.L del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 così come modificato dal D.L. del 19 maggio n.34)

Il giorno 05 del mese di giugno dell'anno 2020 tra le parti:


- il Datore di lavoro LONG ISLAND DI CELLI SAS il sig. Andrea Celli legale rappresentante
- Per la CONFCOMMERCIO Daniela Amadori Consulente del Lavoro
- le OO.SS. di categoria :
- Filcams Cgil/ Fisascat Cisl/ Uiltucs Uil

Premesso

- a) che il datore di lavoro LONG ISLAND SAS con sede legale in Cesena Via Zeffirino Re partita IVA 02271660405 matricola INPS n 3209261168 operante nel settore commercio abbigliamento con un organico complessivo di n. 37 unità lavorative , alle quali applica il CCNL Terziario firmato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, ha usufruito dell'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale, ai sensi dell'art.19 del D.L. 18/2020, in favore di n. 41 lavoratori dipendenti per il periodo dal 16/03/2020 al 16/05 /2020;
- b) che il datore di lavoro, con un organico complessivo attualmente di n. 37 unità lavorative, ha l'esigenza di prorogare le procedure finalizzate ad ottenere l'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale, ai sensi dell'art.19 del D.L. 18/2020 e s.m.i., in favore di n. 37 lavoratori dipendenti;
- c) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare l'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti su ordinativi, commesse, produzione e fermo attività.
- d) che i lavoratori, di cui all'elenco allegato, per i quali è chiesta la suddetta proroga erano in forza alla data del 25 marzo 2020 ;
- e) *che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro*

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con l'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'assegno ordinario del FIS ai sensi dell'art 19 del D.L n 18/2020 e s.m.i.;
- 4) ai lavoratori comandati in riduzione e sospensione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
- 5) Il periodo di intervento decorrerà dal 18/05/2020 al 20/06/2020 per un massimo di 5 settimane, anche non consecutive, da esaurirsi entro il 31 agosto 2020. Le parti, inoltre,



convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.

- 6) La richiesta interesserà un numero massimo di 37 addetti su un totale complessivo di così suddivise nei reparti aziendali (o nelle sedi aziendali per chi ha più sedi):

Sede di / Reparto	Lavoratori impiegati	Lavoratori interessati alla riduzione / sospensione
Elenco (ALL. 1)		

- 7) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;

- 8) Il datore di lavoro si impegna a garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e ai lavoratori, in coerenza con le seguenti modalità alternative fra loro:

Anticipazione e conguaglio: secondo le modalità individuate nella Circolare 170 del 15/11/2017 ed ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015

Pagamento diretto INPS: art. 7, comma 4, del D.Lgs. 148/2015. Il datore di lavoro si impegna a formalizzare tutte le dichiarazioni a suo carico previste dal Protocollo Quadro per Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà della Regione Emilia-Romagna - Istituzioni Locali - Parti Sociali Regionali - Istituti bancari

- 9) Durante il periodo di sospensione/ riduzione i ratei di retribuzione indiretta (ferie, permessi e mensilità aggiuntive) matureranno secondo le previsioni normative e contrattuali.

A livello aziendale attraverso un accordo collettivo stipulato con le OOSS firmatarie del presente accordo, le parti potranno prevedere criteri di maturazione alternativi che tengano conto della situazione aziendale.

In ogni caso il TFR maturerà per intero durante tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'attività

- 10) La fruizione delle ferie / Permessi relativi all'anno precedente, anche tenuto conto delle indicazioni dell'INPS, le parti concordano il seguente utilizzo:

Pieno utilizzo di ferie e permessi prima dell'intervento del FIS

Utilizzo delle ore già pianificate prima dell'intervento del FIS

Immediato utilizzo del FIS e gestione successiva delle ore residue



- 11) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;

- 12) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/RSU/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di assegno ordinario, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- 13) Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- 14) L' Azienda, in caso di pagamento diretto delle indennità da parte dell'INPS, si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo integrazione Salariale


Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro **LONG ISLAND s.a.s.**
 di Andrea Delli
 Via Zelfemp 8c, 20147621 CERENA
 Tel. 0447 22900
 C.F./P.IVA 02271680405


Per la Confcommercio




FILCAMS/CGIL



FISASCAT/CISL



UILTUCS/UII



RSA/RSU